



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

ALLEGATO A

CONVENZIONE

per l'affidamento delle attività di formazione professionale
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013
Asse V – Transnazionalità e Interregionalità -
Avviso n. 7/2010 "Valorizzazione e recupero antichi mestieri"
(A.D. n. 755 del 07/04/2011 - BURP n. 55 del 14/04/2011)

TRA

La **REGIONE PUGLIA**, c. f. n. 80017210727, Servizio Formazione Professionale, Via Corigliano 1, Zona Industriale, BARI, nella persona del Dirigente pro-tempore, dott.ssa Giulia Campaniello

E

Il SOGGETTO ATTUATORE (ragione sociale) , C.F.:..... , con sede invia/piazza , nella persona di....., nato/a a il / / , intervenuto in qualità di Legale Rappresentante/ procuratore speciale, del soggetto capofila del Raggruppamento Temporaneo di Scopo costituito da (ragione sociale e codice fiscale/p.iva del mandatario + mandanti)

PREMESSO CHE

- a seguito dell'Avviso 7/2010 indetto dalla Regione Puglia e pubblicato nel BURP n. 174 del 18 novembre 2010 il soggetto attuatore ha presentato il progetto che è stato approvato e finanziato con Atto Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 755 del 10.04.2011 pubblicato nel BURP n. 55 del 14.04.2011;
- al soggetto attuatore, nella persona del proprio legale rappresentante/procuratore speciale sopraccitato, è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, quale mandatario, da parte dei membri dell'RTS mandanti, dando attuazione all'impegno assunto nel progetto presentato e ammesso in graduatoria e secondo quanto disciplinato nell'atto costitutivo di riferimento sottoscritto dal raggruppamento medesimo;
- in esecuzione degli atti sopra citati, nonché della L.R. n. 15/2002, deve essere stipulata apposita convenzione;
- alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di FSE, richiamate nell'Avviso 7/2010, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Per la REGIONE PUGLIA Dott.ssa Giulia Campaniello	Per il SOGGETTO ATTUATORE (timbro e firma)

Art. 1 – Concessione

La Regione Puglia concede al soggetto attuatore un contributo per la realizzazione del progetto

Codice MIR	Codice POR	CUP	Importo

approvato con Atto Dirigenziale n. 755 del 10.04.2011, nell'ambito del P.O. Regionale FSE 2007 - 2013 Asse V *Transnazionalità Interregionalità*, alle seguenti condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel progetto approvato e nel rispetto del relativo piano finanziario (agli atti d'ufficio).

Il soggetto attuatore si impegna verso la Regione Puglia a curare l'organizzazione e la realizzazione delle attività indicate nel progetto.

Art. 2 Finanziamento del progetto

Il soggetto attuatore si impegna a svolgere le attività previste nel progetto con un finanziamento pubblico complessivo di euro ,00 (/00), secondo le modalità di erogazione previste dal successivo art. 3.

Il costo del progetto deve essere articolato così come previsto dal *Piano Finanziario*, indicato nel progetto esecutivo, approvato dalla Regione con atto dirigenziale n. 755 del 10.04.2011. **Ai fini dell'ammissibilità delle spese il Piano Finanziario deve rispettare nelle voci di spesa i limiti percentuali previsti.**

Il soggetto attuatore dichiara di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici eventualmente già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno chiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

I finanziamenti previsti dalla presente convenzione devono essere utilizzati, esclusivamente, per far fronte alle spese rivenienti dalla gestione della/e attività formativa/e affidata/e e non possono essere utilizzati, in nessun modo, per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale.

Non possono essere effettuati storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.

Art. 3 Erogazione Finanziamenti

Il finanziamento pubblico assegnato viene erogato, **su presentazione da parte del soggetto attuatore di - richiesta di pagamento -** con le seguenti modalità:

- 1) **Acconto** di una quota pari al **50%** del finanziamento pubblico approvato, allorquando sussistano le seguenti condizioni:
 - comunicazione di inizio attività conforme a quanto previsto dall'art. 5;
 - polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo schema approvato con DD n. 863 del 29 aprile 2011;
 - estremi conto corrente dedicato (IBAN);
 - dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso.

2) **Pagamento intermedio**, - da richiedere - fino alla concorrenza massima del **45%** del finanziamento, a rimborso delle spese sostenute, quietanzate e certificate dal soggetto attuatore, pari al 90% dell' acconto erogato. L'importo della operazione ammessa a finanziamento, da richiedere entro i 2/3 di durata temporale complessiva del progetto a presentazione:

- della relativa richiesta di pagamento intermedio, con la quale il soggetto attuatore dovrà attestare, tra l'altro, di aver effettivamente sostenuto le spese di cui si richiede il rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili;
- polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento pubblico richiesto, secondo lo schema approvato con DD n. 863 del 29 aprile 2011;
- estratto c/c dedicato, aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute;
- dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso.

3) **Saldo** dietro presentazione di richiesta di pagamento - corredata da dichiarazione di insussistenza e/o sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso - quando sussistano le seguenti contestuali condizioni:

- la relazione finale sulle attività svolte;
- consegna del rendiconto finale secondo le modalità previste dall'Autorità di Gestione con nota prot AOO_137/22/12/2010/0033834;
- revisione del rendiconto finale delle spese, secondo modalità che saranno comunicate dalla Regione Puglia.

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata ad attestazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in originale ed in corso di validità.

Sussistendo le suddette condizioni, l'amministrazione regionale, redatto ed approvato il verbale di rendicontazione, avvierà la procedura per la liquidazione del saldo e infine darà luogo all'autorizzazione dello svincolo della polizza fideiussoria.

L'eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore sarà incrementato degli interessi legali calcolati in base alla normativa vigente ed indicati all'art 12.

Art. 4 – Norme relative ai finanziamenti concessi a RTS

Nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Scopo è il soggetto capofila (mandatario del raggruppamento) che ha il potere/dovere di incassare l'intero finanziamento in nome e per conto degli associati in base al mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'ente erogante. Pertanto in analogia con quanto disposto in merito ai rapporti tra ente beneficiario e ente erogatore, l'eventuale passaggio di fondi dal capofila agli associati costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nell'ambito della realizzazione del progetto gli associati del Raggruppamento opereranno nel rispetto dei ruoli, competenze e suddivisione finanzia indicati nel progetto approvato e riportati nell'atto costitutivo.

Art. 5 - Finalità e Modalità di attuazione del Progetto

Il soggetto attuatore si impegna ad effettuare il percorso formativo per l'intero monte ore previsto, pari a **610 (seicentodieci) ore**, di cui:

- 250 (duecentocinquanta) ore di formazione d'aula;
- 260 (duecentosessanta) ore di stage in regione;
- 90 (novanta) ore di stage extaregione;
- 10 (dieci) ore di accompagnamento individuale.

Le attività corsuali sono destinate ad un numero minimo di 8 e massimo di 16 allievi per corso e **devono essere avviate entro e non oltre il 09 settembre 2011.**

Il soggetto attuatore realizza l'attività assegnata secondo quanto indicato nel progetto/i presentato/i e approvato/i, in cui sono riportati i contenuti, le attività da realizzare ed il piano finanziario delle relative spese.

Tutte le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a costi reali.

Il giorno d'inizio dell'attività formativa in aula costituisce **la data di avvio** del/dei corso/i (formazione in aula) ed è comunicata dal soggetto attuatore entro e non oltre lo stesso giorno d'inizio - con formale lettera a cui deve essere allegata la fotocopia del registro didattico vidimato e firmato dagli allievi presenti - :

- a mezzo raccomandata A/R da inoltrare, all'Ufficio "*Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità*" - Responsabile di Gestione, a cui va anticipata anche via e mail;
- all'Ufficio "*Monitoraggio, Vigilanza e Controllo delle attività formative*" competente per territorio.

Le date d'inizio delle attività di **stage** (in regione ed fuori regione) vengono comunicate utilizzando la stessa modalità prevista per la formazione in aula.

All'Ufficio "*Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità*" - Responsabile di Gestione - unitamente alla comunicazione di avvio attività dovrà pervenire la seguente documentazione:

- elenco dei destinatari, delle azioni formative, con i relativi dati anagrafici;
- elenco dei docenti e non docenti;
- calendario delle attività corsuali con le relative date ed orari di svolgimento.

Registri didattici

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio delle attività formative, deve **obbligatoriamente** provvedere alla vidimazione **dei seguenti registri**:

- registro didattico e di presenza per la formazione in aula;
- registro o schede stage;
- registro protocollo;
- registro carico e scarico qualora il soggetto attuatore disponga di scorte di materiali acquisiti in precedenza (magazzino);
- registro dei beni prodotti.

Il registro didattico e di presenza deve essere fatto vidimare dalla Regione Puglia Ufficio M.V.C. competente per territorio, mentre gli altri registri sono vidimati a cura del soggetto attuatore.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle disposizioni emanate con nota prot. N.34/4920/FP del 02/11/2006 della Regione Puglia.

Sarà cura dell' **Ufficio MVC competente per territorio** del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia accertare - attraverso la visita ispettiva prevista e il controllo sul/i registro/i didattici vidimato/i - l'effettivo giorno d'inizio del corso e, in particolare, che esso sia avvenuto puntualmente alla data risultante dalla comunicazione di avvio attività corsuali.

Gli iscritti l/ai corso/i possono variare, a causa di dimissioni, ritiri o sostituzioni, esclusivamente **entro il primo quarto di durata delle ore previste** dal progetto (ossia pari al 25% della durata complessiva del progetto espressa in ore).

Le variazioni nel numero degli allievi frequentanti previste nei seguenti casi comportano le determinazioni di seguito riportate:

1. Nel caso di avvio e conclusione del corso con un numero di allievi inferiore a quello previsto nel progetto approvato, il finanziamento verrà rideterminato applicando la seguente formula:

$$(\text{parametro ora/allievo} \times \text{n. allievi non iscritti} \times \text{n. ore complessive corso}) \times 80\%.$$

2. Nel caso di ritiri e/o dimissioni di allievi durante il corso la decurtazione del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente, alle voci di spesa contenute, nella MACROVOCE B (COSTI DELL'OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:

B24 Attività di sostegno all'utenza

B25 Azioni di sostegno agli utenti del servizio

B29 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata

In particolare, ognuna delle voci di spesa su indicate subirà una decurtazione del finanziamento approvato in misura rapportata al coefficiente calcolato nel modo seguente:

$$\frac{\text{n. ore non realizzate dagli allievi dimissionari e/o ritirati}}{\text{monte ore complessivo corso}}$$

Per "monte ore complessivo corso" si intende il risultato del prodotto tra il n. delle ore previste per il corso e il n. degli allievi previsti, come da progetto approvato.

Sempre con riferimento al punto 2, verranno riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono definibili o assimilabili a costi fissi o generali.

Al termine dello stage formativo di 350 (trecentocinquanta) ore, il soggetto attuatore deve prevedere un esame finale (extra ore di formazione) per la verifica del grado di apprendimento raggiunto ed il rilascio di attestati di qualifica, con riferimento alla DGR n. 1919 del 09/09/2010: "L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni", pubblicata nel BURP n. 147 del 21/09/2010.

Saranno considerati ammessi agli esami finali, per conseguire la qualifica professionale, gli allievi che avranno frequentato l'attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva del corso.

Agli allievi frequentanti il/i corso/i, il soggetto attuatore deve corrispondere un'indennità di frequenza oraria pari a € 2 (due) lordi. L'indennità di frequenza sarà

erogata soltanto per le ore effettive di presenza di ogni singolo allievo; le ore di assenza per malattia, infortunio o altra causa giustificabile, non possono essere calcolate per corrispondere tale indennità.

La chiusura delle attività corsuali deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio "*Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità*" - Responsabile di Gestione - e non potrà superare il termine di validità della presente convenzione stabilito dall'art. 13, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, ma sempre nel rispetto dei termini di presentazione del rendiconto finale.

Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15, il soggetto attuatore non potrà delegare in alcun modo le attività affidate, né potrà ricorrere ad "apporti specialistici" di qualunque natura.

Art. 6 Pubblicitizzazione degli interventi

Il soggetto attuatore deve dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività di cui al progetto, in attuazione e secondo le disposizioni regionali in materia di attività di informazione e pubblicità e indicate nel Piano di Comunicazione previsto dall'avviso, dichiarando in ogni comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo (l'emblema dell'UE secondo le norme grafiche riportate nel regolamento (CE) n. 1828/2006), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Puglia.

In coerenza con le previsioni del progetto e le caratteristiche dei destinatari, il soggetto attuatore si impegna a dare la massima pubblicizzazione, finalizzata a fornire a tutti i potenziali interessati, un'adeguata informazione e pari condizioni d'accesso attraverso l'avviso (ad es. brochure, inserzioni, pubblicazioni, materiali illustrativi in genere, bandi, copie di prodotti audio e video, eventuali pagine web, documentazione fotografica, o altra forma direttamente collegata al progetto).

La pubblicità delle azioni formative deve in particolare contenere precise informazioni sui requisiti d'accesso ai corsi, i termini di scadenza delle domande di partecipazione, le modalità d'iscrizione e di selezione ai corsi per l'ammissione, la previsione d'indennità di frequenza in favore dei partecipanti, l'attestato di qualifica.

Art. 7 Variazioni e spostamenti (storni)

Qualsiasi modifica al progetto di cui alla presente convenzione, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Regione Puglia su richiesta motivata del soggetto attuatore da inviare all'Ufficio "*Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità*" - Responsabile di Gestione -, a cui va anticipata anche via e mail (l.perrucci@regione.puglia.it).

Ai fini dell'ammissibilità delle spese gli spostamenti (storni) devono rispettare nelle voci di spesa i limiti percentuali massimi e minimi previsti dal Piano Finanziario.

Sono ammessi spostamenti (storni) da una macrocategoria di spesa all'altra, all'interno della macrovoce B o C, nel rispetto dei limiti percentuali e secondo le modalità seguenti:

1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all'interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad es. nell'ambito della macrocategoria B3, lo spostamento avviene dalla voce *B31 Incontri e seminari* a *B32 Elaborazione reports e studi*);

2. nel limite massimo del 20% tra le diverse macrocategorie di spesa, nell'ambito della medesima macrovoce B o C (limite riferito alla macrocategoria con minore previsione di spesa);

Nei casi illustrati ai precedenti punti 1) e 2), l'assestamento del budget deve essere **soltanto comunicato** dal soggetto attuatore al Responsabile di Gestione;

3. nell'ipotesi, invece, che sia superato il limite massimo del 20% tra le diverse macrocategorie di spesa nell'ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che l'assestamento venga **preventivamente ed espressamente autorizzato** dall'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità" - Responsabile di Gestione- a cui va anticipata anche via e mail (l.perrucci@regione.puglia.it).

La richiesta dovrà essere formulata **per iscritto**, entro e non oltre il raggiungimento dell' 80% di realizzazione del progetto. Ciò sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato **una sola volta** e senza cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati. La richiesta avanzata a chiusura delle attività formative del progetto sarà ritenuta inammissibile.

Nei limiti del finanziamento approvato, non è consentito attuare spostamenti (**storni**) dalla macrovoce B alla macrovoce C, e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B.

Non sono ammissibili spostamenti (**storni**) che comportino una diminuzione delle voci di spesa relative agli allievi, nello specifico le voci B24, B25.

Le variazioni riguardanti le strutture ospitanti lo stage, saranno ritenute ammissibili entro il limite del 20% delle previsioni progettuali e, comunque, previa valutazione e relativa approvazione da parte dell'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità" - Responsabile di Gestione -.

Le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere comunicate espressamente per iscritto a mezzo di raccomandata A/R all'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità" - Responsabile di Gestione -, a cui va anticipata anche via e mail e all'Ufficio MVC competente per territorio.

Le variazioni riguardanti il personale docente e non docente incaricato (nel computo viene escluso il personale dipendente con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), così come indicato al paragrafo 2.6 del formulario dell'Avviso n. 7/2010, non saranno ritenute ammissibili oltre il limite del 50% del corrispondente numero complessivo di risorse umane indicato in progetto.

Qualsiasi variazione del calendario delle attività rispetto a quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso, qualsiasi **sospensione e/o variazione delle giornate** ivi indicate, deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata:

- ✓ all'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie - Asse V Transnazionalità e Interregionalità" - Responsabile di Gestione -, a cui va anticipata anche via e mail.
- ✓ all'Ufficio MVC competente per territorio.

Al fine di aumentare la notorietà e la trasparenza delle iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo, il soggetto attuatore è tenuto ad implementare azioni di informazione e pubblicizzazione del progetto regolato dalla presente

convenzione.

Il mancato rispetto di quanto disciplinato nel presente articolo comporta - in fase di rendicontazione - il disconoscimento delle relative spese.

Art. 8 Gestione del finanziamento da parte del beneficiario

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di utilizzare il finanziamento pubblico richiamato in convenzione esclusivamente per la realizzazione dell'attività progettuale per la quale è stato concesso.

Come prescritto dall'art. 60 del Regolamento 1083/2006, il soggetto attuatore deve garantire:

- la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del progetto, nonché la raccolta dei dati, relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto attuato.

In ottemperanza a tale clausola i fondi dovranno transitare su un conto corrente di tesoreria appositamente acceso e denominato " **Avviso n. 7/2010 Antichi mestieri** ", intestato al soggetto attuatore, con l'indicazione della persona abilitata alla movimentazione del conto, sul quale risulteranno sia l'incasso delle erogazioni dell'Amministrazione sia i pagamenti di tutte le spese esposte a rendiconto, in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il soggetto attuatore, in qualità di mandatario dell'RTS ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo regionale, si impegna, pertanto, a trasmettere **trimestralmente**, con l'invio telematico, entro il **10 marzo - 10 giugno - 10 settembre e 10 dicembre** la **certificazione** delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate, sostenute da tutti i soggetti attuatori associati attraverso il **Sistema Informativo Regionale di Certificazione, MIRWEB 2007/2013**, messo a disposizione dalla Regione Puglia all'indirizzo web <http://mirweb.regione.puglia.it>, previa registrazione on line (link "Iscrizione nuovo utente"), affinché l'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie – Asse V Transnazionalità e Interregionalità" - nella persona del Responsabile di Gestione possa provvedere alla "notifica" telematica del/i progetto/i, oggetto di certificazione.

Il Soggetto attuatore, **entro e non oltre i tre giorni successivi alla data dell'invio telematico, deve trasmettere** all'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie – Asse V Transnazionalità e Interregionalità" – Responsabile di Gestione - a firma del legale rappresentante la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui, oltre ad attestare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute, dichiarare che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- "Attestato di invio" generato dal sistema informativo MIR;
- rapporto informativo, rilasciato dal sistema MIR-WEB, contenente l'elenco dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti, sia per i costi diretti sia per i costi indiretti dell'operazione già inseriti nel sistema informativo MIR;

- estratto conto relativo al periodo di riferimento.

Il mancato inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario nel sistema informativo, nei tempi e con le modalità previste, comporta la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

La mancata trasmissione della certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative assegnate, nelle date indicate dal presente articolo, comporta la revoca dell'intero finanziamento.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, successivamente al termine di validità della convenzione, non saranno riconosciute e quindi rendicontabili.

Art. 9 Rispetto del CCNL

Il soggetto attuatore si impegna a retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il C.C.N.L. di appartenenza vigente, applicandolo in ogni suo istituto, fermo restando l'estraneità della Regione Puglia e, comunque, a rispettare le normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, in caso di contratti "atipici".

Le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del finanziamento previsto in progetto.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo

- di osservare quanto prescritto nel **Regolamento Regionale n. 31/2009**: "*L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*", pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009,

Art. 10 Organizzazione Centralizzata della gestione amministrativa

E' consentita l'organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile. In tal caso il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività, dovrà comunicare l'esatto recapito della sede di coordinamento (cd. "comparto"), con l'elenco analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l'obbligo di tenere presso la sede di svolgimento dell'attività corsuale tutta la documentazione afferente l'aspetto organizzativo e didattico del corso, ivi incluso il progetto presentato in esito all'avviso pubblico.

Il costo complessivo della sede di coordinamento deve essere riferito alla macrovoce C (COSTI INDIRETTI) nei limiti indicati nel progetto approvato.

Art.11 Spese ammissibili

Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini qualitativi e temporali, all'attività formativa assegnata.

Le spese ammissibili sono quelle indicate nel D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 e nel Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni. Per quanto concerne i massimali di costo si rimanda alla Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22/05/2009.

Sono riconosciute le spese relative alle voci "*ideazione e progettazione*" e "*Indagine preliminare di mercato*" a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso n. 7/2010, purchè pagate successivamente alla data di notifica dell'approvazione del progetto (pubblicazione della graduatoria nel BURP).

Sono, altresì riconosciute le spese relative alle attività propedeutiche all'avvio dei percorsi, realizzate prima della stipula del presente atto, comunque sostenute successivamente alla data di notifica dell'approvazione del progetto (pubblicazione della graduatoria nel BURP).

Art. 12 Rendiconto finale

Il soggetto attuatore deve far pervenire all'Ufficio Monitoraggio Vigilanza e controllo del Servizio Formazione Professionale, la rendicontazione finanziaria finale delle spese effettivamente sostenute per ogni singola voce del progetto, entro e non oltre 60 gg. dal termine delle attività, utilizzando l'apposito "*formulario di rendicontazione finale*" diffuso dalla Regione Puglia.

Il verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 comporterà una diversa tempistica della consegna del rendiconto da definire nel contesto di riferimento

Con la presentazione della rendicontazione finale dovranno essere restituite le eventuali economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto corrente.

Il soggetto attuatore, unitamente al formulario di rendicontazione finale, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente a quanto prescritto dal DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

- a) la veridicità e l'esattezza dei dati esposti e delle prove documentali ad essi riferite; che l'attività si è svolta conformemente al progetto;
- b) che le spese rendicontate sono riferibili a spese ammissibili, effettivamente sostenute e che i relativi titoli originali di spese e pagamento sono conservati agli atti del soggetto attuatore.
- c) l'importo rendicontato corrisponde all'importo certificato, come si evince dalla stampa dell'attestato generato dal Sistema Informativo Regionale di Certificazione;

Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare:

- copia conforme all'originale dell'estratto relativo al conto corrente di cui all'art. 6, aggiornato alla data di presentazione del rendiconto stesso;
- documento attestante l'avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
- In caso di ritardato rimborso, il soggetto attuatore dovrà restituire l'importo maggiorato degli interessi legali.

Trascorsi 30 gg. dalla mancata restituzione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una decurtazione a titolo di penalità pari allo 0,5% di quanto complessivamente rendicontato dal soggetto attuatore.

Trascorsi ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione dell'accreditamento regionale ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2006 n.9.

Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali.

L'importo rendicontato non potrà mai superare il finanziamento assegnato.

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto in base alle normative vigenti e per

il periodo previsto dall' art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo, per un periodo di tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Le procedure di rendicontazione sono altresì indicati nella nota dell'Autorità di gestione prot AOO_137/22/12/2010/0033834, reperibile sul sito regionale - www.formazione.regione.puglia.it -

Art. 13 Validità della convenzione

La presente convenzione avrà validità fino al **10 giugno 2012**. Tale data costituisce termine ultimo e perentorio per la rendicontazione finale delle spese.

Art. 14 Patto di stabilità

Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui all'art. 3, attribuibili alla necessità di rispettare i vincoli posti in tema di rispetto del "*patto di stabilità interno*" regionale, determineranno l'automatico differimento del termine di validità della presente convenzione pari al ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio ed effettivo accredito).

Art. 15 Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Bari.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Il Soggetto attuatore autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, per le finalità connesse all'attività dell'ente locale.

Art. 17 Norme Finali

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 , comma 5 Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Alla registrazione di questo atto si provvederà secondo le norme vigenti in caso d'uso.

Letto confermato e sottoscritto in quattro originali ad unico effetto.

Bari, _____